ALLEGATO A8 - Disciplinare d’incarico



SEDE DI ……..

Disciplinare d’Incarico

**per la realizzazione dell’intervento “***[titolo]***” nell’ambito del Programma di ………. “***[titolo]***”**

**AID ……….**

**tra**

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – Sede di ……… (d’ora in poi “Sede AICS”) codice fiscale n. 97871890584, nella persona del Titolare della Sede estera AICS, *………*

e

*[“denominazione completa del Soggetto esecutore”- “sigla del Soggetto esecutore”]*, (d’ora in poi “Soggetto esecutore”) iscritto all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ex art. 26, comma 3, Legge 125/2014 e ss.mm. e ii., con decreto n. *[……]* del *[gg/mm/aaaa]*, con sede in *[……]*, rappresentato da *[……]*,

*oppure (per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia)*

*[“denominazione completa del Soggetto esecutore” - “sigla del Soggetto esecutore”]*, (d’ora in poi “Soggetto esecutore”) con sede in *[……]*, rappresentato da *[……]* e parte dell’Accordo stipulato con *[“denominazione completa dell’ente” - “sigla dell’ente”]*, iscritto all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ex art. 26, comma 3, Legge 125/2014 e ss.mm. e ii., con decreto n. *[……]* del *[gg/mm/aaaa]*,

d’ora in poi, anche “Le Parti”,

PREMESSA

* Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125 recante la “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 10 e l’art. 26, comma 4;
* Visto il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, adottato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze recante lo “*Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*” e ss.mm.ii.;
* Visto il Decreto 15 dicembre 2015, n. 1002/2500 adottato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2016 – Reg. Prev. n. 49, recante il “*Regolamento interno di contabilità dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*” e ss.mm.ii.;
* Vista la Delibera n. 49 del 5 febbraio 2018 del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale recante “*Procedure per l’affidamento di progetti di aiuto umanitario ai soggetti non profit*”;
* Vista la Delibera del Ministro/Vice Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale *oppure* la Delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale *oppure* la Delibera del Direttore dell’AICS n. (…) del (…); (scegliere una delle opzioni, espungendo le altre) di approvazione dell’Iniziativa di aiuto umanitario denominata “…” (AID…) le cui premesse si intendono integralmente richiamate nel presente atto;
* Vista la Determina del Direttore/Titolare della Sede di … n. … del…;
* Vista la *Call for Proposals* relativa all’Iniziativa “*[titolo]*” pubblicata in data *[gg/mm/aaaa]*;
* Vista la graduatoria approvata con atto n. *[……]* del *[gg/mm/aaaa]* e pubblicata sul sito web dell’AICS in data *[gg/mm/aaaa]*.

si conviene e stabilisce quanto segue Articolo 1

**OGGETTO**

1. La Sede AICS affida a “*sigla del soggetto esecutore*” l’intervento “*[titolo]*” da realizzarsi in *[Paese]*, secondo quanto descritto nella documentazione di cui all’art. 19 del presente Disciplinare.
2. Le premesse e la documentazione allegata costituiscono parte integrante del presente Disciplinare d’incarico.

Articolo 2 PERSONALE

1. Il Soggetto esecutore s’impegna per il personale locale impiegato nell’ambito del progetto ad osservare la normativa in vigore in *[ ]*.
2. Il rapporto di lavoro tra il Soggetto esecutore ed il personale impiegato dalla stessa nell’ambito del progetto e ogni eventuale contenzioso da ciò discendente non coinvolge in alcun modo la Sede AICS.
3. Il Soggetto esecutore è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione del progetto e s’impegna a rispettare le norme e misure di sicurezza indicate dall’Ambasciata d’Italia a *[ ]*.
4. Nel caso di mancato rispetto da parte del Soggetto esecutore di quanto indicato in materia di sicurezza, la Sede AICS può sospendere il presente Disciplinare d’incarico mediante comunicazione scritta a “*sigla del soggetto esecutore*”.

Articolo 3 GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. Nel caso in cui intenda richiedere un anticipo alla Sede AICS, il Soggetto esecutore si impegna a presentare una garanzia fideiussoria pari al 30% (trenta per cento) dell’anticipo stesso ai sensi dall’art. 26, comma 4, della Legge 125/2014 e ss. mm.ii..
2. La garanzia fideiussoria, a scelta del Soggetto esecutore può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii..

Oppure *(per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia)*

2bis. La garanzia fideiussoria, a scelta del Soggetto esecutore può essere bancaria o assicurativa e deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana bancaria e assicurativa.

1. Congiuntamente al pagamento della terza rata, viene autorizzato lo svincolo della polizza fideiussoria su richiesta del Soggetto esecutore. Trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione del rapporto finale, la polizza fideiussoria si intende svincolata senza necessità di ulteriori atti amministrativi.
2. Nel caso in cui il Soggetto esecutore rinunci, per iscritto, all’anticipo, le Parti sottoscrivono un apposito *addendum* al presente Disciplinare, nel quale devono essere descritte nel dettaglio le modalità dei pagamenti, che avverranno a stati di avanzamento dietro rendicontazione delle attività.

Articolo 4 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento totale relativo al presente incarico è pari a EUR *[importo in cifre]*,00 (euro

*[importo in lettere]*/00).

1. I pagamenti dovuti al Soggetto esecutore vengono effettuati dalla Sede AICS nella suddetta valuta, tramite trasferimento bancario sul conto corrente dedicato acceso in *[Paese]* o in Italia, sulla base del “Piano Finanziario” e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del presente Disciplinare, secondo le seguenti modalità:
   1. una prima rata di EUR *[importo in cifre]*,00 (euro *[importo in lettere]*/00) pari al 50% (cinquanta per cento) del totale, entro *[……]* giorno/i lavorativo/i dalla firma del presente Disciplinare, purché il Soggetto esecutore comprovi l’inizio delle attività programmate mediante idonea documentazione certificata dalla Sede AICS;
   2. una seconda rata di EUR *[importo in cifre]*,00 (euro *[importo in lettere]*/00) pari al 40% (quaranta per cento) del totale, da erogarsi entro *[……]* giorno/i lavorativo/i dalla data in cui la Sede AICS, verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del progetto, attesta la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto intermedio recante l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti in ordine al progetto stesso, costi che devono essere pari ad almeno l’80% (ottanta per cento) dell’anticipo del finanziamento. La Sede AICS si impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione predisposta dal Soggetto esecutore. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione. La regolarizzazione deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte della Sede AICS;
   3. una terza rata, a saldo, di EUR *[importo in cifre]*,00 (euro *[importo in lettere]*/00), pari al 10% (dieci per cento) del totale, da erogarsi entro *[……]* giorno/i lavorativo/i dalla data in cui la Sede AICS attesta il buon esito delle verifiche effettuate sul rapporto finale del progetto, sulla buona esecuzione dello stesso e sull’eventuale avvenuto collaudo, nonché la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto recante l’ammontare complessivo dei costi effettivamente sostenuti dal Soggetto esecutore per la realizzazione del progetto. In tale occasione il Soggetto esecutore deve altresì consegnare il verbale di donazione ai beneficiari - individuati nel documento di progetto - dei beni mobili presi in carico e dei beni immobili eventualmente ripristinati, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, del presente Disciplinare. La Sede AICS s’impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di giorni lavorativi 30 (trenta) dalla ricezione della documentazione predisposta dal Soggetto esecutore. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione. La regolarizzazione deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte della Sede AICS.

Articolo 5 COSTI AMMISSIBILI

1. Nell’ambito del progetto di cui al presente Disciplinare possono essere previsti acquisti di beni e servizi, nonché lavori civili di semplice esecuzione tecnico-professionale strettamente funzionali ed indispensabili al progetto.
2. Sono costi ammissibili anche quelli sostenuti per le polizze fideiussorie di cui all’art. 3 del presente Disciplinare.
3. I costi amministrativi ammissibili sono le spese sostenute dalla sede nazionale del Soggetto esecutore, dopo la stipula del presente Disciplinare per la gestione del progetto, ivi comprese le relative spese correnti. L’onere finanziario relativo ai costi amministrativi non deve superare il 7% (sette per cento) del totale dei costi effettivamente sostenuti per il progetto ed approvati in sede di rendicontazione, al netto delle spese relative alla garanzia fideiussoria.

Articolo 6

**RAPPORTI E RENDICONTAZIONI**

1. Il Soggetto esecutore ai fini dell’erogazione del finanziamento nei termini previsti dall’art. 4 del presente Disciplinare è tenuto a presentare alla Sede AICS, un rapporto contenente lo stato di avanzamento ed un rapporto finale, corredati rispettivamente di un rendiconto finanziario intermedio e di un rendiconto finale, recanti l’ammontare delle spese sostenute per il progetto.
2. Il rapporto intermedio deve comunque essere presentato entro *[…]* mesi dalla stipula del presente Disciplinare, indipendentemente dal raggiungimento o meno della percentuale di spesa di cui all’art. 4, comma 2. La presentazione del rapporto finale e del relativo rendiconto finanziario, conformi al piano di spesa originariamente proposto, deve avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal completamento del progetto. Il Soggetto esecutore deve inoltre presentare un rapporto nel caso si verifichino condizioni di straordinarietà (es. interruzione temporanea delle attività dovuta a cause di forza maggiore).
3. Il Soggetto esecutore s’impegna a fornire quando richiesto dalla Sede AICS, informazioni tecniche sull’andamento dei progetti e/o dati descrittivi e finanziari ed a partecipare alla valutazione dei progetti.

Articolo 7 ACQUISTI

1. I lavori e gli acquisti di servizi e forniture relativi al progetto devono essere effettuati secondo i principi di cui al Titolo I del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii., e secondo quanto indicato nel documento “Manuale di gestione e rendicontazione per l’esecuzione dei progetti di aiuto umanitario”.
2. I beni acquistati per lo svolgimento del programma devono essere consegnati – di norma – alla controparte locale al termine delle attività, a titolo di dono del Governo italiano. Per il manifestarsi di nuove esigenze, nel quadro dell’economia generale dell’azione di cooperazione e per garantire maggior tempestività alla realizzazione degli interventi, la Sede AICS può autorizzare una diversa destinazione di detti beni.

Articolo 8 VERIFICHE E CONTROLLI

1. L’AICS e la sua Sede estera possono effettuare in qualsiasi momento, ove ritenuto necessario, verifiche in ordine allo svolgimento del Progetto e ai risultati conseguiti fino a detto momento.

Articolo 9

**MODIFICHE DELL’INIZIATIVA**

1. Qualora successivamente alla stipula del presente disciplinare d’incarico si determinino circostanze tali da imporre una modifica delle attività programmate nel progetto, il Soggetto esecutore predispone una richiesta di variante non onerosa che consenta di gestire la circostanza imprevista mantenendo inalterati gli obiettivi e le finalità dell’intervento.
2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Sede AICS le seguenti varianti:
   1. le richieste di estensione temporale del progetto;
   2. le varianti fra macrovoci (A, B, C, D, E ed F come indicate nel Piano finanziario);
   3. le varianti che comportino compensazioni di spesa nel piano finanziario del progetto all’interno della medesima macrovoce superiori al 15% (quindici per cento) dell’importo originariamente previsto per la macrovoce stessa.
3. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva della Sede AICS le seguenti varianti:
   1. le varianti che comportino compensazioni di spesa nel piano finanziario del progetto all’interno della medesima macrovoce che non superino il 15% (quindici per cento) dell’importo originariamente previsto per la macrovoce stessa.

Nel caso di variazioni non soggette ad autorizzazione, queste devono essere comunque indicate nei Rapporti, oltre che comunicate alla Sede AICS.

1. In nessun caso, il Soggetto esecutore può richiedere fondi addizionali nell’ambito del presente incarico.

Articolo 10

**RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEI PROGETTI**

1. La Sede AICS non assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dal Progetto di cui al presente Disciplinare, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per “causa di forza maggiore” quali – a mero titolo esemplificativo – eventi bellici, calamità naturali, disordini, ecc.
2. È attribuita al Soggetto esecutore in via esclusiva la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale alle persone e alle cose appartenenti a terzi che si dovessero verificare nell’esecuzione del progetto di cui al presente Disciplinare.
3. Il Soggetto esecutore s’impegna a:
   1. Assicurare la preparazione degli accordi necessari con tutte le Autorità locali coinvolte (nel caso di importazioni deve far riferimento alle procedure di esenzione emanate dal Governo locale o dalla struttura preposta dallo stesso per gestire la situazione di emergenza in corso);
   2. Rispettare la normativa italiana vigente (anche ad eventuale integrazione di quanto previsto nel manuale) per gli eventuali acquisti di beni e servizi nonché lavori civili di semplice esecuzione tecnico-professionale strettamente accessori, funzionali e strumentalmente indispensabili al progetto, necessari alla realizzazione dell’intervento;
   3. Stipulare i necessari contratti con le imprese, i fornitori locali e il personale tecnico che operano nei progetti;
   4. Provvedere alle necessarie attività di supervisione;
   5. Curare il trasporto di tutte le forniture, coordinandosi con la Sede AICS.

Articolo 11 VISIBILITÀ

1. Il Soggetto esecutore s’impegna a realizzare tutte le attività previste negli allegati specifici assicurando che le stesse siano conosciute dalle Autorità centrali, da quelle locali, dai beneficiari finali e dalle Agenzie internazionali presenti nell’area come attività finanziate dal Governo italiano. L’Soggetto esecutore assume analogo impegno in relazione alle opere di riabilitazione ed ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.
2. Il Soggetto esecutore, relativamente al progetto è tenuto ad attenersi alle “Linee Guida Comunicazione per i Partner” in materia di comunicazione e visibilità disponibili al seguente indirizzo: <https://www.aics.gov.it/pubblicazioni/linee-guida-e-documenti-di-programmazione/>.

Articolo 12

**RISOLUZIONE DELL’INCARICO**

1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni del presente Disciplinare da parte del Soggetto esecutore, la Sede AICS notifica al Soggetto esecutore tale irregolarità o inadempienza, invitandola a provvedere all’adempimento entro un termine perentorio non inferiore a 30 (trenta) giorni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13, il contratto s’intende risolto quando, trascorso il termine assegnato, il Soggetto esecutore non abbia adempiuto all’obbligazione.

Articolo 13

**RECUPERO FONDI EROGATI IN CASO DI IRREGOLARITA’ O INADEMPIENZE**

1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto di termini e/o condizioni contrattuali, il Soggetto esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo. La Sede AICS può procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.
2. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro il termine indicato, la Sede AICS può procedere all’escussione della garanzia di cui all’art. 3 del presente Disciplinare.

Articolo 14

**SOSPENSIONE DEL PROGETTO**

1. Nel caso di eccezionali motivazioni di politica estera o di forza maggiore – quali, a mero titolo esemplificativo, eventi bellici, calamità naturali, disordini all’ordine pubblico, pericolo o particolari situazioni di insicurezza, ecc. –, anche alla luce delle indicazioni in materia di politica e di sicurezza ricevute dalla Rappresentanza diplomatica, in relazione a singoli Paesi o settori di intervento, rendano l'attuazione e il prosieguo del Progetto estremamente difficile o pericoloso per il personale locale e internazionale, i beneficiari e le comunità locali, AICS può sospendere il progetto o parte di esso.
2. AICS può sospendere l’erogazione dei finanziamenti in ragione della riduzione o della cancellazione degli stanziamenti di bilancio in favore della cooperazione allo sviluppo.
3. La Sede AICS può autorizzare la sospensione di un progetto anche in presenza di una richiesta motivata del Soggetto esecutore, da inviare tramite PEC. Tale sospensione, ha carattere di eccezionalità ed è concessa al verificarsi di condizioni non prevedibili al momento dell’approvazione dell'iniziativa.
4. La Sede AICS competente comunica al Soggetto Esecutore, tramite PEC, la sospensione del progetto e la cessazione della stessa.
5. Gli effetti della sospensione variano a seconda dell’impatto che hanno avuto sul progetto:
   1. nell’ipotesi in cui la sospensione non abbia inficiato il raggiungimento degli obiettivi e le finalità dell’intervento, il Soggetto Esecutore dovrà comunicare tramite PEC che la sospensione non ha causato richiesta di modifiche alla Proposta di progetto ed, eventualmente, ad altri Allegati da sottoporre ad approvazione dell’AICS;
   2. se la sospensione ha avuto una durata superiore a sei mesi o, comunque, ha avuto conseguenze importanti e causato richieste di modifica che necessitano di approvazione da parte dell’AICS, il Soggetto Esecutore dovrà inviare, tramite PEC, alla Sede AICS competente una richiesta di approvazione della variante alla Proposta di progetto e agli altri Allegati;
   3. se la sospensione ha avuto una durata superiore a 12 mesi o, comunque, non vi sono elementi tali da confermare la possibilità di prosieguo delle attività e di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti, ciascuna delle Parti può richiedere di porre fine al Disciplinare d’incarico. In questo caso, le spese che sostenute dal Soggetto Esecutore fino al momento della sospensione e durante tale periodo, potranno essere considerate ammissibili, purché siano state sostenute nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato “A10 - Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti di aiuto umanitario”, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13.
6. Durante l’eventuale periodo di sospensione non possono essere effettuate spese a carico dell'iniziativa, fatte salve spese che assolvano ad obblighi di legge. L’eventuale garanzia fornita per l’erogazione di contributi a titolo di anticipazione deve essere parimenti sospesa.

Articolo 15

REVOCA DEL PROGETTO

1. Nel caso di eccezionali motivazioni di politica estera o di forza maggiore – quali, a mero titolo esemplificativo, eventi bellici, calamità naturali, disordini all’ordine pubblico, pericolo o particolari situazioni di insicurezza, ecc. –, anche alla luce delle indicazioni in materia di politica e di sicurezza ricevute dalla Rappresentanza diplomatica, in relazione a singoli Paesi o settori di intervento rendano l'attuazione e il prosieguo del Progetto estremamente difficile o pericoloso per il personale locale e internazionale, i beneficiari e le comunità locali, AICS può revocare il progetto.
2. AICS può revocare l’erogazione dei finanziamenti in ragione della riduzione o della cancellazione degli stanziamenti di bilancio in favore della cooperazione allo sviluppo.
3. Le spese che sono state sostenute dal Soggetto Esecutore fino al momento della revoca, potranno essere considerate ammissibili, purché siano state sostenute nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato “A10 - Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti di aiuto umanitario”, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13.

Articolo 16 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione del presente Disciplinare, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Italiana, Foro di Roma.

Articolo 17 NORMATIVA APPLICABILE

1. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare d’Incarico, o non disciplinato dalla Legge 125/2014 e ss.mm. e ii. e dalla relativa disciplina di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile italiano in materia di contrattualistica e di obbligazioni, nonché dalla normativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Articolo 18

**ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E DURATA DEL PRESENTE DISCIPLINARE D’INCARICO**

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data della firma da parte di entrambi contraenti e rimane in vigore fino al completo ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste.
2. Eventuali modifiche al presente Disciplinare devono essere concordate per iscritto tra le Parti.
3. Le attività di progetto devono essere realizzate entro *[…….]*, fatto salvo quanto previsto dai precedenti art. 12 e 14 o eventuali successive eventuali estensioni su autorizzazione della Sede AICS.

Articolo 19

**DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL DISCIPLINARE D’INCARICO**

I documenti allegati al presente Disciplinare d’incarico che ne costituiscono parte integrante sono:

1. la Proposta di Progetto (All. A1);
2. il Quadro Logico (All. A1bis)
3. il Cronogramma (All. A1ter);
4. il Piano finanziario (All. A4);
5. la Dichiarazione di esclusività (All. A9);
6. il Manuale di gestione e rendicontazione per l’esecuzione dei progetti di aiuto umanitario (All. A10);
7. l’Accordo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con *[“denominazione completa dell’ente” - “sigla dell’ente”]*, stipulato in data *[gg/mm/aaaa]*; *[opzionale]*
8. l’Accordo/i con il/i *partner [“denominazione completa dell’ente” - “sigla dell’ente”]*, stipulato/i in data *[gg/mm/aaaa]. [opzionale]*
9. Informativa in materia di protezione dei dati personali – *Disciplinare d’incarico* (All. A14)

*Luogo*, *[gg/mm/aaaa]*

Per il Soggetto esecutore

…………………………………………..

*(firma leggibile, specificare Nome Cognome e funzione – Rappresentante Legale o suo Delegato)*

Per l’AICS

………………………………………………………..

*(Titolare della Sede estera AICS)*